

Tiziano Sesana

**LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E LE
INFORMAZIONI DA FORNIRE IN NOTA INTEGRATIVA
Per le PMI utopia, realtà o strumento di disincentivazione**

(in "L'Industria delle Carni", ASS.I.CA. - Confindustria, n. 4/Aprile 2011)

Le informazioni pertinenti le operazioni poste in essere con parti correlate (di cui *infra* si forniranno i necessari elementi definitivi), nel contesto degli interessi conoscitivi dei terzi interessati all'andamento patrimoniale, finanziario ed economico di una società e che dovrebbero essere soddisfatti dalle informazioni contenute nel bilancio di esercizio, potrebbero assumere un ruolo fondamentale nell'assunzione delle decisioni indirizzate a mantenere ovvero ad instaurare rapporti con detta società. Infatti, vi è la possibilità che la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di una società possano essere stati influenzati dall'esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi in essere con tali parti, inclusi gli impegni. Di ciò i terzi devono averne contezza ed esserne edotti (attraverso il bilancio di esercizio).

A titolo esemplificativo si pensi al caso in cui una società svolga una parte delle proprie attività avvalendosi di società controllate, società collegate e *joint venture*. In tali circostanze, la società *de qua* ha la capacità di influire sulle politiche finanziarie ed economico-gestionali della partecipata attraverso la presenza di un controllo, di un controllo congiunto o di un'influenza notevole. Ancora, le parti correlate potrebbero effettuare operazioni che società indipendenti non effettuerebbero.

Il risultato economico e la situazione patrimoniale-finanziaria di una società possono essere influenzati da rapporti con parti cor-

relate anche nel caso in cui non si verificano operazioni con le stesse. La semplice esistenza del rapporto può essere sufficiente a condizionare le operazioni dell'entità con parti terze. Per esempio, una controllata può interrompere i propri rapporti con una controparte commerciale a partire dal momento dell'acquisizione da parte della capogruppo di un'altra controllata che svolge la stessa attività della precedente controparte. In alternativa, una parte può astenersi dal compiere determinate operazioni a causa dell'influenza notevole di un'altra; per esempio, una controllata può essere istruita dalla sua controllante a non impegnarsi in attività di ricerca e sviluppo.

Ciò premesso, si osserva che per le società quotate, nonché per quelle che redigono il bilancio consolidato – che, come noto, soggiacciono alle disposizioni di cui agli International Accounting Standard (IAS) – le informazioni sulle operazioni con parti correlate devono essere sempre e comunque fornite (quindi, senza condizioni).

Con riferimento, invece, alle società non quotate e che non redigono il bilancio consolidato e, quindi, sostanzialmente, alla maggioranza delle società che costituiscono il tessuto imprenditoriale italiano ed oggetto di attenzione ai fini del presente scritto, le informazioni pertinenti le operazioni con parti correlate devono essere fornite in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 2427, comma 1, n. 22-*bis*), del Codice civile.

LA DISPOSIZIONE CODICISTICA

Il n. 22-*bis*) dell'art. 2427, comma 1, del Codice civile, introdotto nella disciplina delle informazioni da fornire nella nota integrativa di cui al predetto art. 2427 con il Decreto Legislativo 3 novembre 2008, n. 173 di attuazione della Direttiva 2006/46/CE, statuisce quanto segue:

*“La nota integrativa deve indicare oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: [... omissis ...]; 22-*bis*): le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra in-*

formazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.

Prima di entrare nel merito di quanto (e quando) fattivamente la norma di legge richiamata richiede che venga indicato nella nota integrativa ed i suoi “limiti” è necessario fornire l’indicazione di cosa debba intendersi per “parti correlate”.

LA DEFINIZIONE DI “PARTI CORRELATE”

Il legislatore italiano, per la definizione di “parti correlate”, al comma 2 del medesimo art. 2427 del Codice civile stabilisce che “*si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea*”; più precisamente, nel caso delle “parti correlate” il rinvio è allo “IAS 24 - *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*” di cui al Regolamento (UE) n. 632/2010 della Commissione del 19 luglio 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 (si evidenzia che la Commissione Europea ha disposto che la nuova versione dello IAS 24, adottata nel 2010, venga applicata “*al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2010*”).

Le “parti correlate” sono definite come segue nello IAS 24 (v. par. 9):

“Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio (nel presente Principio, definita come l’«entità che redige il bilancio»).

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;

(ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)".

Nello stesso paragrafo dello IAS 24 vengono forniti ulteriori chiarimenti con riferimento ad alcune delle "parti correlate". In particolare, è precisato che "si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona". Ed ancora che "i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che

hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa".

Nello IAS 24, inoltre, sono individuate le seguenti situazioni che non rappresentano operazioni con parti correlate:

"(a) due entità per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche oppure perché un dirigente con responsabilità strategiche di un'entità ha un'influenza notevole sull'altra entità;

(b) due entità partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture;

(c) (i) finanziatori; (ii) sindacati; (iii) imprese di pubblici servizi; e (iv) ministeri e agenzie di Stato che non controllano, non controllano congiuntamente né influenzano notevolmente l'entità che redige il bilancio, solo in ragione dei normali rapporti d'affari con l'entità (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell'entità o partecipare al suo processo decisionale);

(d) un cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale con il quale l'entità effettua un rilevante volume di affari, semplicemente in ragione della dipendenza economica che ne deriva".

Definito cosa debba intendersi per "parti correlate" è ora possibile affrontare le questioni pertinenti le tipologie di operazioni oggetto di informazione qualora poste in essere con parti correlate, nonché le condizioni sottese all'obbligo di tale informativa stabilite dal Codice civile.

LE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI OGGETTO DI INFORMAZIONE

Il dettato normativo di cui all'art. 2427, comma 1, n. 22-bis) del Codice civile non identifica le operazioni da indicare in nota integrativa qualora poste in essere tra parti correlate.

Tuttavia, come indicato nell'"Appendice di aggiornamento al Principio contabile OIC 12 Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio" dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) del marzo 2010, tenuto conto

che la normativa civilistica fa riferimento allo IAS 24 per la definizione di parti correlate, si ritiene corretto che anche l'individuazione delle tipologie di operazioni oggetto di indicazione, se poste in essere con parti correlate, possa informarsi a quanto previsto nel predetto IAS 24.

In termini generali lo IAS 24 stabilisce che per operazione con una parte correlata debba intendersi *“un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra un'entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo”*.

In concreto, alcune esemplificazioni di operazioni, indicate anche dallo IAS 24, delle quali si dovrebbe (il condizionale è dovuto alle condizioni sottese all'obbligo informativo di cui si dirà nel paragrafo successivo) fornire informazione nella nota integrativa se effettuate con parti correlate sono le seguenti:

- acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
- acquisti o vendite di immobili e altre attività;
- prestazione o ottenimento di servizi;
- leasing;
- trasferimenti per ricerca e sviluppo;
- trasferimenti a titolo di licenza;
- trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);
- clausole di garanzia o pegno;
- impegni ad intervenire se si verifica o meno un particolare evento futuro;
- estinzione di passività per conto dell'entità ovvero da parte dell'entità per conto di quella parte correlata;
- retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

LE CONDIZIONI SOTTESE ALL'OBBLIGO INFORMATIVO

Le informazioni pertinenti le operazioni (di cui sopra) poste in essere tra parti correlate, secondo il tassativo disposto normativo di cui all'art. 2427, comma 1, n. 22-*bis*) del Codice civile (e, come detto, contrariamente a quanto stabilito dagli IAS applicabili alle società quotate o che devono redigere il bilancio consolidato), devono essere fornite in nota integrativa *“qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato”*.

L'indicazione in nota integrativa di detta tipologia di informazioni è, quindi, obbligatoria qualora siano soddisfatte entrambe (la congiunzione copulativa positiva “e” di cui alla disposizione normativa non lascia spazio a dubbi od interpretazioni diverse; queste ultime, infatti, presupporrebbero la presenza nel testo della norma della congiunzione disgiuntiva “o”) le seguenti **condizioni**:

- 1) l'operazione è rilevante;
- 2) l'operazione non è stata conclusa a normali condizioni di mercato.

Qualora sia soddisfatta solo una delle predette condizioni non scatta l'obbligatorietà dell'indicazione dell'informazione *de qua*.

Con riferimento all'identificazione di quali **operazioni** debbano considerarsi **“rilevanti”** si osserva che, nel silenzio del legislatore ed al fine di evitare valutazione soggettive che potrebbero sconfinare nell'arbitrarietà, queste possono ragionevolmente essere ricercate facendo ricorso agli indici individuati dalla Consob avuto riguardo alle regole che gli organi di amministrazione delle società quotate devono adottare (ex art. 2391-*bis* del Codice civile) per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

La Consob (v. la delibera n. 17221/2010, nonché il documento di consultazione del 3 agosto 2009) considera *“operazioni rilevanti”* quelle operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rile-

vanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%:

- 1) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto della società;
- 2) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società;
- 3) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società;
- 4) indice di rilevanza degli utili: è il rapporto tra l'utile ante imposte attribuibile all'entità oggetto dell'operazione e l'utile ante imposte della società;
- 5) indice di rilevanza di costi e ricavi: è il rapporto tra il corrispettivo dell'operazione ed i ricavi della società.

I valori da considerare ai fini del calcolo di detti indici di rilevanza sono quelli del bilancio di esercizio in cui l'operazione è avvenuta e non quelli tratti dall'ultimo bilancio di esercizio pubblicato della società come, invece, previsto dalla Consob. Infatti, come sottolineato anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in un documento sul tema predisposto nel marzo 2010, le disposizioni della Consob sono indirizzate alle società quotate e pertengono l'individuazione delle operazioni rilevanti affinché le stesse vengano poste in essere secondo un particolare *iter* procedurale di approvazione e controllo ai fini della trasparenza delle decisioni assunte dal *management* della società e non (specificamente) ai fini della loro rappresentazione nella nota integrativa.

In relazione a quanto sopra è necessario tener conto che le soglie di rilevanza individuate dalla Consob potrebbero talvolta risultare incompatibili nel contesto dei valori di bilancio che caratterizzano le piccole e medie imprese e, quindi, ritenere rilevanti operazioni invero non significative. Conseguentemente, valutato naturalmente caso per caso, la predetta percentuale del 5% po-

trebbe essere disattesa prendendo a più utile riferimento una percentuale più elevata.

In conclusione, nel contesto delle piccole e medie imprese, la rilevanza o meno di un'operazione con parti correlate deve essere ricercata e valutata avuto riguardo alle caratteristiche qualitative e quantitative della singola società (e con riferimento all'esercizio in corso) dato che laddove gli importi interessati decrescono la soglia percentuale della rilevanza naturalmente aumenta.

Esaminiamo ora la seconda (e contestuale) condizione perché le operazioni con parti correlate debbano obbligatoriamente essere indicate in nota integrativa e cioè che l'**operazione non** sia stata **conclusa a normali condizioni di mercato**.

Il legislatore italiano anche con riferimento a questa (seconda e contestuale) condizione non ha specificato alcunché nella norma di legge per la sua identificazione; tuttavia, nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 173/2008 che l'ha introdotta si afferma che per normali condizioni di mercato non dovrebbero intendersi solo quelle attinenti al prezzo dell'operazione, ma anche alle motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi (è il caso, ad esempio, di finanziamenti soci infruttiferi, di cessioni di beni o prestazioni servizi a prezzi di mercato, ma con termini di pagamento inusuali).

Al fine di individuare le operazioni poste in essere non a condizioni di mercato è ragionevole fare riferimento anche alle seguenti disposizioni della normativa tributaria in tema di individuazione del "valore normale":

1) *"per valore normale ... si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possi-*

bile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore” (v. art. 9, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);

2) *“per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o i servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende: a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi” (v. art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633).*

Con riferimento a quanto sopra preme sottolineare come la conclusione di operazioni non a normali condizioni di mercato – in particolare se in termini di prezzo – sia di per sé fattispecie rilevante nel contesto delle misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale (un esempio lampante può essere quello del *transfer pricing*). Qualora, poi, dette operazioni siano anche rilevanti e, quindi, tali da essere obbligatoriamente esposte nella nota integrativa le stesse verrebbero anche palesate; la natura di sostanziale autodenuncia (dal punto di vista fiscale) dell'informazione così fornita in nota integrativa è evidente ed intuitive sono le conseguenze.

La valenza di “autodenuncia fiscale” delle operazioni poste in essere con parti correlate non a condizioni di mercato qualora indicate in nota integrativa in quanto anche rilevanti non è la sola fattispecie che si ritiene possa emergere; e forse nemmeno la

più “gravosa” in termini di conseguenze per chi (i.e. il *management*) ha posto in essere l’operazione (si pensi ad esempio ad un’operazione di cessione di un bene ad una parte correlata cui è conseguito per questa un ingiustificato profitto o altro vantaggio economico in danno – in ultima analisi – dei soci della società cedente, diversi da quelli della società cessionaria correlata; le conseguenze, in questo caso, non sarebbero limitate solo a quelle civilistiche pertinenti il risarcimento del danno, ma potrebbero essere anche penalmente rilevanti ex art. 2634 del Codice civile; e se successivamente intervenisse una procedura concorsuale?, intuitive sarebbero le conseguenze delle azioni che verrebbero poste in essere per la salvaguardia dei diritti dei creditori).

LE INFORMAZIONI DA INDICARE IN NOTA INTEGRATIVA

Le informazioni che devono essere indicate in nota integrativa, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 22-*bis*) del Codice civile, riguardano:

- 1) “*l’importo*” e, quindi, l’ammontare dell’operazione intervenuta ed i relativi effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico;
- 2) “*la natura del rapporto*” con la parte correlata (ad esempio, se trattasi di acquisto, vendita, locazione, ecc.);
- 3) “*ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio*” (ad esempio, condizioni previste, garanzie richieste/ricevute, ecc.).

La disposizione codicistica, pertanto, diversamente da quanto previsto dallo IAS 24, non prevede l’indicazione anche degli effetti pendenti originati da operazioni poste in essere negli esercizi precedenti; tuttavia, dette informazioni, se ritenute necessarie “*per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni*”, debbono inequivocabilmente ritenersi comprese in quelle ulteriori informazioni (“*ogni altra*”) che è previsto che vengano obbligatoriamente fornite in ossequio al disposto normativo nazionale.

Naturalmente, l'obbligo di informativa in questione deve essere rispettato anche qualora i rapporti tra parti correlate non sia più in essere alla data del bilancio.

Si ritiene doveroso sottolineare che, qualora le informazioni sulle operazioni con parti correlate non venissero indicate in nota integrativa in quanto i redattori del bilancio di esercizio non hanno ritenuto che ricorressero i presupposti per la loro indicazione, gli stessi redattori dovranno disporre di elementi che possano supportare tale valutazione; se ciò non fosse si sarebbe in presenza di valutazioni arbitrarie con conseguente violazione del dettato normativo di cui all'art. 2423 e segg. del Codice civile.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'informazione da fornire nella nota integrativa in merito alle operazioni con parti correlate ha innegabilmente un'importanza significativa posto che, come precisato nella citata Direttiva n. 2006/46/CE, "*può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare lo stato patrimoniale di una società nonché quello del gruppo al quale essa eventualmente appartiene*".

Tuttavia, per le PMI (piccole e medie imprese) – contrariamente a quanto accade per le società quotate, nonché per quelle che redigono il bilancio consolidato, che devono sempre e comunque fornirle – le condizioni (im)poste dal dettato dell'art. 2427, comma 1, n. 22-*bis*) del Codice civile per l'indicazione in nota integrativa (i.e. rilevanza e non normali condizioni di mercato) di dette informazioni potrebbero vanificare la portata della stessa disposizione normativa e, quindi, il pregevole obiettivo informativo che questa dovrebbe/vorrebbe raggiungere. Infatti, come detto, in caso di esplicitazione delle informazioni *de quibus* per la sussistenza contestuale delle condizioni (im)poste dalla norma di legge, intuitive (e pressoché immediate) sarebbero le conseguenze per la società e/o il suo *management* nel contesto dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, tra i soci, con i creditori, ecc..

Appare, quindi, lecito considerare se il disposto normativo in

questione, così come scritto, non sia espressione del perseguimento di un obiettivo/risultato più utopistico che reale. Ovvero, ed è forse la ragione più plausibile, se lo stesso non sia espressione di uno strumento di disincentivazione di comportamenti sino ad oggi artatamente non esplicitati ed in certo qual modo, ed in termini generali, contrari all'etica del *business*.

In conclusione, qualsivoglia sia l'effettivo obiettivo ultimo del disposto normativo di cui all'art. 2427, comma 1, n. 22-*bis*) del Codice civile, si auspica che le società non pongano in essere *tout court* operazioni con parti correlate non a condizioni di mercato e qualora lo facciano che chiaramente ed in modo veritiero le indichino nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

Le operazioni con parti correlate e le informazioni da fornire in nota integrativa

Per le PMI utopia, realtà o strumento di disincentivazione

Le informazioni pertinenti le operazioni poste in essere con parti correlate (di cui infra si forniranno i necessari elementi definitori), nel contesto degli interessi conoscitivi dei terzi interessati all'andamento patrimoniale, finanziario ed economico di una società e che dovrebbero essere soddisfatti dalle informazioni contenute nel bilancio di esercizio, potrebbero assumere un ruolo fondamentale nell'assunzione delle decisioni indirizzate a mantenere ovvero ad instaurare rapporti con detta società. Infatti, vi è la possibilità che la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di una società possano essere stati influenzati dall'esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi in essere con tali parti, inclusi gli impegni. Di ciò i terzi devono averne contezza ed esserne edotti (attraverso il bilancio di esercizio).

A titolo esemplificativo si pensi al caso in cui una società svolga una parte delle proprie attività avvalendosi di società controllate, società collegate e *joint venture*. In tali circostanze, la società *de qua* ha la capacità di influire sulle politiche finanziarie ed economico-gestionali della partecipata attraverso la presenza di un controllo, di un controllo congiunto o di un'influenza notevole. Ancora, le parti correlate potrebbero effettuare operazioni che società indipendenti non effettuerebbero.

Il risultato economico e la situazione patrimoniale-finanziaria di una società possono essere influenzati da rapporti con parti correlate anche nel caso in cui non si verificano operazioni con le stesse. La semplice esistenza del rapporto può essere sufficiente a condizionare le operazioni dell'entità con parti terze. Per esempio, una controllata può interrompere i propri rapporti con una controparte commerciale a partire dal momento dell'acquisizione da parte della capogruppo di un'altra controllata che svolge la stessa attività della precedente controparte. In alternativa, una parte può astenersi dal compiere determinate operazioni a causa dell'influenza notevole di un'altra; per esempio, una controllata può essere istruita dalla sua controllante a non impegnarsi in attività di ricerca e sviluppo.

Ciò premesso, si osserva che per le società quotate, nonché per quelle che redigono il bilancio consolidato – che, come noto, soggiacciono alle disposizioni di cui agli International Accounting

Standard (IAS) – le informazioni sulle operazioni con parti correlate devono essere sempre e comunque fornite (quindi, senza condizioni).

Con riferimento, invece, alle società non quotate e che non redigono il bilancio consolidato e, quindi, sostanzialmente, alla maggioranza delle società che costituiscono il tessuto imprenditoriale italiano ed oggetto di attenzione ai fini del presente scritto, le informazioni pertinenti le operazioni con parti correlate devono essere fornite in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 2427, comma 1, n. 22-bis), del Codice civile.

La disposizione codicistica

Il n. 22-bis) dell'art. 2427, comma 1, del Codice civile, introdotto nella disciplina delle informazioni da fornire nella

nota integrativa di cui al predetto art. 2427 con il Decreto Legislativo 3 novembre 2008, n. 173 di attuazione della Direttiva 2006/46/CE, statuisce quanto segue:

“La nota integrativa deve indicare oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: [... omissis ...]; 22-bis): le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione

necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.

Prima di entrare nel merito di quanto (e quando) fattivamente la norma di legge richiamata richiede che venga indicato nella nota integrativa ed i suoi “limiti” è necessario fornire l'indicazione di cosa debba intendersi per “parti correlate”.


La definizione di “parti correlate”

Il legislatore italiano, per la definizione di “parti correlate”, al comma 2 del medesimo art. 2427 del Codice civile stabilisce che “si fa riferimento ai

principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea”; più precisamente, nel caso delle “parti correlate” il rinvio è allo “IAS 24 - Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate” di cui al Regolamento (UE) n. 632/2010 della Commissione del 19 luglio 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 (si evidenzia che la Commissione Europea ha disposto che la nuova versione dello IAS 24, adottata nel 2010, venga applicata “al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2010”).

Le “parti correlate” sono definite come segue nello IAS 24 (v. par. 9):

“Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (nel presente Principio, definita come l'«entità che redige il bi-



lancio»).

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture

facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)”.

Nello stesso paragrafo dello IAS 24 vengono forniti ulteriori chiarimenti con riferimento ad alcune delle “parti correlate”. In particolare, è precisato che “si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona”. Ed ancora che “i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa”.

Nello IAS 24, inoltre, sono individuate le seguenti situazioni che non rappresentano operazioni con parti correlate:

- “(a) due entità per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche oppure perché un dirigente con responsabilità strategiche di un'entità ha un'influenza notevole sull'altra entità;
- (b) due entità partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiun-

Continua a pag. 19

Segue da pag. 16

- to in una joint venture;
- (c) (i) finanziatori; (ii) sindacati; (iii) imprese di pubblici servizi; e (iv) ministeri e agenzie di Stato che non controllano, non controllano congiuntamente né influenzano notevolmente l'entità che redige il bilancio, solo in ragione dei normali rapporti d'affari con l'entità (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell'entità o partecipare al suo processo decisionale);
- (d) un cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale con il quale l'entità effettua un rilevante volume di affari, semplicemente in ragione della dipendenza economica che ne deriva".

Definito cosa debba intendersi per "parti correlate" è ora possibile affrontare le questioni pertinenti le tipologie di operazioni oggetto di informazione qualora poste in essere con parti correlate, nonché le condizioni sottese all'obbligo di tale informativa stabilite dal Codice civile.

Le tipologie di operazioni oggetto di informazione

Il dettato normativo di cui all'art. 2427, comma 1, n. 22-bis) del Codice civile non identifica le operazioni da indicare in nota integrativa qualora poste in essere tra parti correlate.

Tuttavia, come indicato nell'"Appendice di aggiornamento al Principio contabile OIC 12 Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio" dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) del marzo 2010, tenuto conto che la normativa civilistica fa riferimento allo IAS 24 per la definizione di parti correlate, si ritiene corretto che anche l'individuazione delle tipologie di operazioni oggetto di indicazione, se poste in essere con parti correlate, possa informarsi a quanto previsto nel predetto IAS 24.

In termini generali lo IAS 24 stabilisce che per operazione con una parte correlata debba intendersi "un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra un'entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo".

In concreto, alcune esemplificazioni di operazioni, indicate anche dallo IAS 24, delle quali si dovrebbe (il condizionale è dovuto alle condizioni sottese all'obbligo informativo di cui si dirà nel paragrafo successivo) fornire informazione nella nota integrativa se effettuate con parti correlate sono le seguenti:

- acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
- acquisti o vendite di immobili e altre attività;
- prestazione o ottenimento di servizi;
- leasing;
- trasferimenti per ricerca e sviluppo;
- trasferimenti a titolo di licenza;
- trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);
- clausole di garanzia o pegno;
- impegni ad intervenire se si verifica

- o meno un particolare evento futuro;
- estinzione di passività per conto dell'entità ovvero da parte dell'entità per conto di quella parte correlata;
- retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Le condizioni sottese all'obbligo informativo

Le informazioni pertinenti le operazioni (di cui sopra) poste in essere tra parti correlate, secondo il tassativo disposto normativo di cui all'art. 2427, comma 1, n. 22-bis) del Codice civile (e, come detto, contrariamente a quanto stabilito dagli IAS applicabili alle società quotate o che devono redigere il bilancio consolidato), devono essere fornite in nota integrativa "qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato".

L'indicazione in nota integrativa di detta tipologia di informazioni è, quindi, obbligatoria qualora siano soddisfatte entrambe (la congiunzione copulativa positiva "e" di cui alla disposizione normativa non lascia spazio a dubbi od interpretazioni diverse; queste ultime, infatti, presupporrebbero la presenza nel testo della norma della congiunzione disgiuntiva "o") le seguenti **condizioni**:

- 1) **l'operazione è rilevante;**
- 2) **l'operazione non è stata conclusa a normali condizioni di mercato.**

Qualora sia soddisfatta solo una delle predette condizioni non scatta l'obbligatorietà dell'indicazione dell'informazione *de qua*.

Con riferimento all'identificazione di quali **operazioni** debbano considerarsi "rilevanti" si osserva che, nel silenzio del legislatore ed al fine di evitare valutazioni soggettive che potrebbero sconfinare nell'arbitrarietà, queste possono ragionevolmente essere ricercate facendo ricorso agli indici individuati dalla Consob avuto riguardo alle regole che gli organi di amministrazione delle società quotate devono adottare (ex art. 2391-bis del Codice civile) per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

La Consob (v. la delibera n. 17221/2010, nonché il documento di consultazione del 3 agosto 2009) considera "operazioni rilevanti" quelle operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%:

- 1) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto della società;
- 2) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società;
- 3) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società;
- 4) indice di rilevanza degli utili: è il rap-

porto tra l'utile ante imposte attribuibile all'entità oggetto dell'operazione e l'utile ante imposte della società;

5) indice di rilevanza di costi e ricavi: è il rapporto tra il corrispettivo dell'operazione ed i ricavi della società.

I valori da considerare ai fini del calcolo di detti indici di rilevanza sono quelli del bilancio di esercizio in cui l'operazione è avvenuta e non quelli tratti dall'ultimo bilancio di esercizio pubblicato della società come, invece, previsto dalla Consob. Infatti, come sottolineato anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in un documento sul tema predisposto nel marzo 2010, le disposizioni della Consob sono indirizzate alle società quotate e pertengono l'individuazione delle operazioni rilevanti affinché le stesse vengano poste in essere secondo un particolare iter procedurale di approvazione e controllo ai fini della trasparenza delle decisioni assunte dal management della società e non (specificamente) ai fini della loro rappresentazione nella nota integrativa.

In relazione a quanto sopra è necessario tener conto che le soglie di rilevanza individuate dalla Consob potrebbero talvolta risultare incompatibili nel contesto dei valori di bilancio che caratteriz-

zano le piccole e medie imprese e, quindi, ritenere rilevanti operazioni invero non significative. Conseguentemente, valutato naturalmente caso per caso, la predetta percentuale del 5% potrebbe essere disattesa prendendo a più utile riferimento una percentuale più elevata. In conclusione, nel contesto delle piccole e medie imprese, la rilevanza o meno di un'operazione con parti correlate deve essere ricercata e valutata avuto riguardo alle caratteristiche qualitative della singola società (e con riferimento all'esercizio in corso) dato che laddove gli importi interessati decrescono la soglia percentuale della rilevanza naturalmente aumenta.

Esaminiamo ora la seconda (e contestuale) condizione perché le operazioni con parti correlate debbano obbligatoriamente essere indicate in nota integrativa e cioè che **l'operazione non sia stata conclusa a normali condizioni di mercato**.

Il legislatore italiano anche con riferimento a questa (seconda e contestuale) condizione non ha specificato alcunché nella norma di legge per la sua identificazione; tuttavia, nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 173/2008 che l'ha

Continua a pag. 20

G.R. SYSTEM

Costruzioni,

dalle Piramidi ad oggi.

**PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
IMPIANTI PER LA MACELLAZIONE**

EUROPEAN UNION CE ITALY

G.R. SYSTEM s.r.l. • Via Partigiani d'Italia, 6 • 43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
Tel. 0521 342184 • Fax 0521 342185 • e-mail: gr.system@tiscali.it

Segue da pag. 19

introdotta si afferma che per normali condizioni di mercato non dovrebbero intendersi solo quelle attinenti al prezzo dell'operazione, ma anche alle motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi (è il caso, ad esempio, di finanziamenti soci infruttiferi, di cessioni di beni o prestazioni servizi a prezzi di mercato, ma con termini di pagamento inusuali).

Al fine di individuare le operazioni poste in essere non a condizioni di mercato è ragionevole fare riferimento anche alle seguenti disposizioni della normativa tributaria in tema di individuazione del "valore normale":

1) "per valore normale ... si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore" (v. art. 9, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);

2) "per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o i servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende: a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettua-

no tali operazioni; b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi" (v. art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633).

Con riferimento a quanto sopra preme sottolineare come la conclusione di operazioni non a normali condizioni di mercato – in particolare se in termini di prezzo – sia di per sé fattispecie rilevante nel contesto delle misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale (un esempio lampante può essere quello del transfer pricing). Qualora, poi, dette operazioni siano anche rilevanti e, quindi, tali da essere obbligatoriamente esposte nella nota integrativa le stesse verrebbero anche palesate; la natura di sostanziale autodenuncia (dal punto di vista fiscale) dell'informazione così fornita in nota integrativa è evidente ed intuitive sono le conseguenze.

La valenza di "autodenuncia fiscale" delle operazioni poste in essere con parti correlate non a condizioni di mercato qualora indicate in nota integrativa in quanto anche rilevanti non è la sola fattispecie che si ritiene possa emergere; e forse nemmeno la più "gravosa" in termini di conseguenze per chi (i.e. il management) ha posto in essere l'operazione (si pensi ad esempio ad un'operazione di cessione di un bene ad una parte correlata cui è conseguito per questa un ingiustificato profitto o altro vantaggio economico in danno – in ultima analisi – dei soci della società cedente, diversi da quelli della società cessionaria correlata; le conseguenze, in questo caso, non sarebbero limitate solo a quelle civilistiche pertinenti il risarcimento del danno, ma potrebbero essere anche penalmente rilevanti ex art. 2634 del Codice civile; e se successivamente intervenisse una procedura concorsuale?, intuitive sarebbero le conseguenze delle azioni che verrebbero poste in essere per la salvaguardia dei diritti dei creditori).

Le informazioni da indicare in nota integrativa

Le informazioni che devono essere indicate in nota integrativa, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22-bis) del Codice

civile, riguardano:

- 1) "l'importo" e, quindi, l'ammontare dell'operazione intervenuta ed i relativi effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico;
- 2) "la natura del rapporto" con la parte correlata (ad esempio, se trattasi di acquisto, vendita, locazione, ecc.);
- 3) "ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio" (ad esempio, condizioni previste, garanzie richieste/ricevute, ecc.).

La disposizione codicistica, pertanto, diversamente da quanto previsto dallo IAS 24, non prevede l'indicazione anche degli effetti pendenti originati da operazioni poste in essere negli esercizi precedenti; tuttavia, dette informazioni, se ritenute necessarie "per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni", debbono inequivocabilmente ritenersi comprese in quelle ulteriori informazioni ("ogni altra") che è previsto che vengano obbligatoriamente fornite in ossequio al disposto normativo nazionale.

Naturalmente, l'obbligo di informativa in questione deve essere rispettato anche qualora i rapporti tra parti correlate non sia più in essere alla data del bilancio.

Si ritiene doveroso sottolineare che, qualora le informazioni sulle operazioni con parti correlate non venissero indicate in nota integrativa in quanto i redattori del bilancio di esercizio non hanno ritenuto che ricorressero i presupposti per la loro indicazione, gli stessi redattori dovranno disporre di elementi che possano supportare tale valutazione; se ciò non fosse si sarebbe in presenza di valutazioni arbitrarie con conseguente violazione del dettato normativo di cui all'art. 2423 e segg. del Codice civile.

Considerazioni conclusive

L'informazione da fornire nella nota integrativa in merito alle operazioni con parti correlate ha innegabilmente un'importanza significativa posto che, come precisato nella citata Direttiva n.

2006/46/CE, "può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare lo stato patrimoniale di una società nonché quello del gruppo al quale essa eventualmente appartiene".

Tuttavia, per le PMI (piccole e medie imprese) – contrariamente a quanto accade per le società quotate, nonché per quelle che redigono il bilancio consolidato, che devono sempre e comunque fornirle – le condizioni (im)poste dal dettato dell'art. 2427, comma 1, n. 22-bis) del Codice civile per l'indicazione in nota integrativa (i.e. rilevanza e non normali condizioni di mercato) di dette informazioni potrebbero vanificare la portata della stessa disposizione normativa e, quindi, il pregevole obiettivo informativo che questa dovrebbe/vorrebbe raggiungere. Infatti, come detto, in caso di esplicitazione delle informazioni *de quibus* per la sussistenza contestuale delle condizioni (im)poste dalla norma di legge, intuitive (e pressoché immediate) sarebbero le conseguenze per la società e/o il suo management nel contesto dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, tra i soci, con i creditori, ecc.

Appare, quindi, lecito considerare se il disposto normativo in questione, così come scritto, non sia espressione del perseguimento di un obiettivo/risultato più utopistico che reale. Ovvero, ed è forse la ragione più plausibile, se lo stesso non sia espressione di uno strumento di disincentivazione di comportamenti sino ad oggi artatamente non esplicitati ed in certo qual modo, ed in termini generali, contrari all'etica del business.

In conclusione, qualsivoglia sia l'effettivo obiettivo ultimo del disposto normativo di cui all'art. 2427, comma 1, n. 22-bis) del Codice civile, si auspica che le società non pongano in essere *tout court* operazioni con parti correlate non a condizioni di mercato e qualora lo facciano che chiaramente ed in modo veritiero le indichino nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

Tiziano Sesana
Dottore Commercialista
Cultore di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Importante riconoscimento dalla Cina per Prosciutto di Parma e Grana Padano

Per il Grana Padano e per il Prosciutto di Parma – due prodotti dell'eccellenza agroalimentare italiana – si apre il più grande mercato di consumatori al mondo, quello cinese.

Pechino si prepara infatti a tutelarne il nome e quindi a riconoscere la tradizione e il savoir-faire dei produttori italiani. In questo modo verrà inflitto un duro colpo all'agropirateria internazionale, in un mercato di 1,3 miliardi di persone il cui potere d'acquisto è in continua crescita. Ad annunciarlo dalla Cina, dove è in missione, è stato lo stesso commissario europeo all'agricoltura Dacian Ciolos, secondo cui gli operatori cinesi non si oppongono più all'avvio di un rapido e reciproco processo di registrazione di dieci prodotti DOP e IGP Europei.

"Una notizia importante che ci consente di guardare a quei mercati internazio-



nali in rapida e forte espansione, come quelli orientali, con maggior ottimismo, sicuri che l'eccellenza del made in Italy avrà finalmente il rispetto e la tutela che merita". Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Grana Padano, commenta così l'annuncio del commissario europeo all'agricoltura Dacian Ciolos che sono caduti tutti gli ostacoli al riconoscimento da parte della Cina dei primi due prodotti di alta qualità italiani.

Il Consorzio sottolinea inoltre che il Grana Padano è il prodotto DOP più consumato del mondo, con oltre 4 milioni e 200 mila forme all'anno. "Da troppo tempo - aggiunge Berni - veniamo penalizzati in maniera grave ed economicamente rilevante dal fenomeno dell'agropirateria. Una situazione inaccettabile per i nostri produttori e rischiosa per i consumatori".





Organo Ufficiale
dell'Associazione Industriali
delle Carni ASS.I.C.A.

L'industria delle Carni

n. 4 anno LXI
aprile 2011

tradizione e innovazione, qualità e sicurezza: saper fare italiano



Cambio al vertice del MIPAAF: Saverio Romano nuovo Ministro

**Al via le
Commissioni Uniche
Nazionali
tagli di suino e grassi.
Appuntamento il 15
aprile a Parma**



**2010: l'export
dei salumi
cresce del
13,2%**



- **La PAC dopo il 2013:
Federalimentare sottolinea
alcune esigenze di fondo**
- **EFSA: confermata alla
direzione Catherine
Geslain-Lanéelle**